

IT

IT

IT



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 14.9.2010
COM(2010) 470 definitivo

2010/0247 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

A norma del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (PCP), la PCP è intesa a garantire lo sfruttamento delle risorse acquatiche vive in condizioni sostenibili dal punto di vista socioeconomico e ambientale. Uno strumento importante in tale ambito è rappresentato dalla fissazione annuale delle possibilità di pesca sotto forma di totali ammissibili di catture (TAC), contingenti e limitazioni dello sforzo di pesca.

Scopo della presente proposta è stabilire, per il 2011, le possibilità di pesca degli Stati membri in relazione agli stock ittici di maggiore importanza commerciale del Mar Baltico.

- **Contesto generale**

La comunicazione della Commissione - Consultazione sulle possibilità di pesca per il 2011 (COM(2010)241 definitivo), delinea il contesto della proposta. Al fine di semplificare e chiarire le decisioni relative ai TAC e ai contingenti annuali, a partire dal 2006 le possibilità di pesca nel Mar Baltico sono fissate con un regolamento distinto: il regolamento (CE) n. 52/2006 del Consiglio del 22 dicembre 2005 che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici.

Il parere scientifico sulle possibilità di pesca nel Mar Baltico per il 2011 è stato formulato dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) nel maggio 2010 e dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) nel giugno 2010.

La proposta si articola in due sezioni importanti ai fini della gestione della pesca nel Mar Baltico nel 2011: una che fissa i TAC e i contingenti e una seconda che limita lo sforzo di pesca.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Le possibilità di pesca e le modalità di ripartizione tra gli Stati membri sono stabilite da un regolamento annuale. Il più recente è il regolamento (CE) n. 1226/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che fissa, per il 2010, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici.

Rilevante per la gestione delle attività di pesca nel Mar Baltico è anche il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund, che modifica il regolamento (CE) n. 1434/98 e che abroga il regolamento (CE) n. 88/98.

Il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 e abroga il regolamento (CE) n. 779/97, definisce le misure di controllo e di monitoraggio da applicare per la ricostituzione di tali stock. Esso definisce inoltre le norme per la fissazione dei TAC relativi agli stock occidentale e orientale di merluzzo bianco e le corrispondenti limitazioni dello sforzo di pesca.

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione europea**

Le misure proposte sono conformi agli obiettivi e alle regole della PCP e alla politica dell'Unione in materia di sviluppo sostenibile.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

- **Ricorso al parere di esperti**

Principali organizzazioni/esperti consultati

Le organizzazioni scientifiche consultate sono il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).

Ogni anno la Comunità chiede il parere scientifico del CIEM e dello CSTEP sullo stato degli stock ittici importanti. La consulenza ricevuta riguarda tutti gli stock del Baltico per i quali sono proposti dei TAC, ad eccezione della passera di mare e dell'aringa della sottodivisione 31, per le quali quest'anno non è stato fornito alcun parere a causa dell'inadeguatezza delle informazioni a disposizione per valutare le tendenze degli stock.

- **Consultazione delle parti interessate**

Il Consiglio consultivo regionale (CCR) per il Mar Baltico è stato consultato in occasione della riunione del suo gruppo di lavoro congiunto "Stock demersali, di salmone e pelagici" nel giugno 2010, sulla base della comunicazione della Commissione relativa alle possibilità di pesca per il 2011. La base scientifica della proposta è stata fornita dal CIEM e dallo CSTEP. La DG MARE ha indicato le regole che intendeva seguire per la fissazione dei TAC e dei contingenti per il 2011 sulla base della dichiarazione sulla politica generale. Nell'elaborazione della proposta sono stati esaminati, e presi in considerazione se ritenuti pertinenti, i pareri preliminari espressi durante tale riunione e le successive raccomandazioni scritte concernenti tutti gli stock ittici in questione senza contraddire le politiche esistenti o comportare una violazione dello stato delle risorse vulnerabili.

Il CCR per il Mar Baltico appoggia l'applicazione del piano pluriennale per il merluzzo bianco per quanto riguarda la fissazione dei TAC ma non approva l'adeguamento graduale dello sforzo di pesca derivante dall'applicazione del piano. Inoltre esso non condivide l'adeguamento dei TAC a livelli sostenibili a lungo termine quando dal punto di vista del Consiglio consultivo regionale la situazione degli stock è stabile e un parere scientifico non sarebbe sufficiente per giustificare riduzioni di un determinato contingente.

- **Valutazione dell'impatto**

L'attuazione delle misure proposte comporterà complessivamente un calo del 17% delle possibilità di pesca in termini di catture per i pescherecci UE nel Mar Baltico per tutte le specie in questione. Per numerosi stock di aringa e per lo spratto la riduzione si basa sul fatto che il tasso di mortalità per pesca è superiore alla resa massima sostenibile o ai livelli di approccio precauzionale e sul calo del reclutamento per questi stock. La riduzione che presenta l'impatto economico più rilevante riguarda il TAC fissato per lo spratto che consegue ad una pesca dello stock superiore ai livelli precauzionali. I TAC per gli stock di merluzzo bianco del Baltico orientale e occidentale sono stati aumentati in conformità del piano pluriennale.

La proposta non è limitata al breve periodo ma si inserisce in una strategia più ampia volta a ricondurre gradualmente lo sforzo di pesca a livelli sostenibili a lungo termine.

A medio e lungo termine l'approccio proposto consentirà di contenere lo sforzo di pesca, pur mantenendo stabili o aumentando i contingenti nel lungo periodo. Gli effetti prevedibili a lungo termine sono un minore impatto ambientale (in seguito alla riduzione dello sforzo di pesca), una riduzione delle capacità di cattura (diminuzione del numero di pescherecci e/o dello sforzo di pesca medio per peschereccio) e quantitativi sbarcati stabili o addirittura superiori. Nel lungo periodo la sostenibilità delle attività di pesca è destinata ad aumentare.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Sintesi delle misure proposte**

La proposta fissa i limiti di cattura e di sforzo applicabili alla pesca UE e alle attività di pesca internazionali a cui partecipano le navi dell'UE, al fine di conseguire l'obiettivo della politica comune della pesca volto a garantire attività di pesca sostenibili sotto il profilo biologico, economico e sociale.

- **Base giuridica**

Articolo 43, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

- **Principio di sussidiarietà**

La proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta è in linea con il principio di proporzionalità per la ragione seguente.

La politica comune della pesca è una politica comune. A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca.

Il regolamento del Consiglio in questione assegna le possibilità di pesca agli Stati membri. Con riferimento all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento 2371/2002 gli Stati membri sono

liberi di ripartire le loro possibilità di pesca tra le regioni o gli operatori come ritengono. Pertanto, gli Stati membri hanno un ampio margine di manovra sulle decisioni relative al modello socio/economico di loro scelta per sfruttare le possibilità di pesca loro assegnate.

La proposta non ha alcuna nuova implicazione finanziaria per gli Stati membri. Il regolamento è adottato ogni anno dal Consiglio e i mezzi pubblici e privati per garantirne l'applicazione sono già stati predisposti.

- **Scelta dello strumento**

Strumento proposto: regolamento.

Si tratta di una proposta di gestione della pesca basata sull'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE e in conformità all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

- **Semplificazione**

La proposta prevede la semplificazione delle procedure amministrative per le autorità pubbliche (europee o nazionali), in particolare per quanto riguarda i requisiti per la gestione dello sforzo.

- **Riesame/revisione/clausola di caducità**

La proposta riguarda un regolamento annuale per il 2011 e non comprende pertanto una clausola di revisione.

- **Illustrazione dettagliata della proposta**

La proposta stabilisce per il 2011 le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici degli Stati membri operanti nel Mar Baltico.

I valori proposti tengono conto del parere scientifico, della consultazione con il CCR per il Mar Baltico e del quadro per la fissazione dei TAC e dei contingenti definito nella comunicazione della Commissione relativa alla consultazione sulle possibilità di pesca per il 2011.

Poiché la Commissione intende garantire l'utilizzo sostenibile delle risorse della pesca, coerentemente con la politica dell'Unione e gli impegni internazionali mantenendo nel contempo stabili le possibilità di pesca, le variazioni annuali dei TAC sono limitate nella misura del possibile tenendo conto dello stato di un determinato stock.

I TAC e i contingenti assegnati agli Stati membri sono specificati nell'allegato I e gli sforzi di pesca limitati figurano nell'allegato II.

I TAC proposti per gli stock di merluzzo bianco e le limitazioni dello sforzo riflettono l'approccio graduale applicato nel piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano tali stock. Il piano è incentrato sulla progressiva riduzione della mortalità di pesca fino al raggiungimento di livelli sostenibili nel lungo periodo, che consentiranno la ricostituzione degli stock e garantiranno rese stabili ed elevate.

Per facilitare, ove occorra, un'efficace ricostituzione degli stock di salmone del Mar Baltico sono invece necessarie misure di gestione supplementari applicabili alle acque marine e alle acque interne. A sua volta, è attualmente in preparazione un piano per la gestione del salmone.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2371/2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca¹, prevede che il Consiglio adotti le misure necessarie a permettere l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca, tenendo conto dei pareri scientifici disponibili e segnatamente delle relazioni del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).
- (3) Spetta al Consiglio fissare il totale ammissibile di catture (TAC) per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca. Le possibilità di pesca dovrebbero essere ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca e nel pieno rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (CE) n. 2371/2002. Inoltre, ai fini di una definizione ottimale e di un'applicazione efficace delle possibilità di pesca, è opportuno stabilire talune condizioni essenziali e ad esse funzionalmente collegate.
- (4) I TAC dovrebbero essere stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento alle industrie della pesca. A questo proposito è necessario tenere conto dei pareri espressi durante la consultazione delle parti, in particolare durante le riunioni con il Comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura e i Consigli consultivi regionali interessati.

¹ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

- (5) Le possibilità di pesca applicabili a stock soggetti a specifici piani pluriennali dovrebbero essere fissate in conformità delle norme stabilite nei piani stessi. Di conseguenza, i limiti delle catture e dello sforzo di pesca per gli stock di merluzzo bianco nel Mar Baltico devono essere stabiliti in conformità alle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock².
- (6) L'uso delle possibilità di pesca stabilito nel presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca³ e in particolare degli articoli 33 e 34 concernenti la registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e la notifica dei dati sull'esaurimento delle possibilità di pesca.
- (7) Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti⁴, è necessario individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate.
- (8) Per garantire una fonte di reddito ai pescatori dell'UE è importante che le attività di pesca vengano aperte il 1° gennaio 2011.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Campo di applicazione e definizioni

Articolo 1 **Oggetto**

Il presente regolamento stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici nel Mar Baltico

Articolo 2 **Ambito d'applicazione**

Il presente regolamento si applica alle navi da pesca dell'UE operanti nel Mar Baltico.

² GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1.

³ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁴ GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002, si applicano le seguenti definizioni:

- a) “zone del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM)”: le zone geografiche specificate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2187/2005;
- b) “Mar Baltico”: sottodivisioni CIEM da 22 a 32;
- c) “peschereccio UE”: un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione;
- d) “totale ammissibile di catture (TAC)”: il quantitativo che può essere annualmente prelevato da ogni stock;
- e) “contingente”: la quota del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;
- f) “giorno di assenza dal porto”: qualsiasi periodo continuativo di 24 ore, o parte di esso, in cui la nave è fuori dal porto.

CAPO II

Possibilità di pesca

Articolo 4

Limiti di cattura e assegnazioni

I limiti di cattura, la loro ripartizione tra gli Stati membri e le condizioni supplementari ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 sono stabiliti nell'allegato I.

Articolo 5

Disposizioni speciali in materia di ripartizione

- 1. La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui all'allegato I non pregiudica:
 - a) gli scambi a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;
 - b) le attribuzioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
 - c) gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;
 - d) i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;

- e) le detrazioni effettuate a norma degli articoli 37, 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
2. Salvo se diversamente specificato nell'allegato I del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionali e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento agli stock soggetti a TAC analitici.

Articolo 6

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

La conservazione a bordo e lo sbarco di pesci provenienti da stock per i quali sono stati stabiliti limiti di cattura sono consentiti unicamente:

- a) se le catture sono state effettuate da navi di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito, oppure
- b) se le catture rientrano in una quota a disposizione dell'Unione che non è stata ripartita tra gli Stati membri tramite contingenti e se detta quota dell'Unione non è ancora esaurita.

Articolo 7

Limitazioni dello sforzo di pesca

1. Le limitazioni dello sforzo di pesca figurano nell'allegato II.
2. Le limitazioni di cui al paragrafo 1 si applicano alle sottodivisioni CIEM 27 e 28.2 nella misura in cui la Commissione non ha deciso, in conformità dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1098/2007, di escludere tali sottodivisioni dalle restrizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 3, 4 e 5, nonché all'articolo 13 di detto regolamento.
3. Le limitazioni di cui al paragrafo 1 non si applicano alla sottodivisione CIEM 28.1 nella misura in cui la Commissione non ha deciso, in conformità dell'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1098/2007, che le restrizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 3, 4 e 5, di detto regolamento si applicano a tale sottodivisione.

CAPO III

Disposizioni finali

Articolo 8

Trasmissione dei dati

Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 9
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO I

Limitazioni delle catture applicabili ai pescherecci dell'UE in zone in cui sono imposti limiti di cattura per specie e per zona

Nelle seguenti tabelle sono riportati i TAC e i contingenti per ogni stock (in tonnellate di peso vivo, salvo diversa indicazione) e le condizioni associate per la gestione annuale dei contingenti.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato.

All'interno di ogni zona, gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. In appresso è riportata una tavola di corrispondenza dei nomi comuni e dei nomi latini utilizzati ai fini del presente regolamento.

Nome scientifico	Codice alfa a 3 lettere	Nome comune
<i>Clupea harengus</i>	HER	Aringa
<i>Gadus morhua</i>	COD	Merluzzo bianco
<i>Platichthys flesus</i>	FLE	Passera pianuzza
<i>Pleuronectes platessa</i>	PLE	Passera di mare
<i>Psetta maxima</i>	TUR	Rombo chiodato
<i>Salmo salar</i>	SAL	Salmone atlantico
<i>Sprattus sprattus</i>	SPR	Spratto

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Sottodivisioni 30-31 HER/3D30.; HER/3D31.
Finlandia	74 607 (1)	TAC analitico.	
Svezia	16 393 (2)		
UE	91 000 (3)		
TAC	91 000		
(1)	Le catture in SD 31 sono limitate a 2 460 t		
(2)	Le catture in SD 31 sono limitate a 540 t		
(3)	Le catture in SD 31 sono limitate a 3 000 t		

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Sottodivisioni 22-24 HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24.
Danimarca	2 227	TAC analitico.	
Germania	8 763		
Finlandia	1		
Polonia	2 067	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Svezia	2 826		
UE	15 884		
TAC	15 884		

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32 (acque UE) HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.; HER/3D29.; HER/3D32.
Danimarca	2 016	TAC analitico.	
Germania	535		
Estonia	10 295		
Finlandia	20 097	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Lettonia	2 541		
Lituania	2 675		
Polonia	22 831		
Svezia	30 650		
UE	91 640		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Sottodivisione 28.1 HER/03D.RG
Estonia	15 082	TAC analitico.	
Lettonia	17 578		
UE	32 660		
TAC	32 660		

Specie	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Sottodivisioni 25-32 (acque UE) COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.
Danimarca	13 544	TAC analitico.	
Germania	5 388		
Estonia	1 320		
Finlandia	1 036		
Lettonia	5 036		
Lituania	3 318		
Polonia	15 595		
Svezia	13 721		
UE	58 957		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Sottodivisioni 22-24 (acque UE) COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.
Danimarca	8 206	TAC analitico.	
Germania	4 012		
Estonia	182	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Finlandia	161		
Lettonia	679		
Lituania	440		
Polonia	2 196		
Svezia	2 924		
UE	18 800		
TAC	18 800		

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	Sottodivisioni 22-32 (acque UE) PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.
Danimarca	2 179	TAC precauzionale.	
Germania	242	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Polonia	456		
Svezia	164		
UE	3 041		
TAC	3 041		

Specie:	Salmone atlantico <i>Salmo salar</i>	Zona:	Sottodivisioni 22-31 (acque UE) SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.
Danimarca	51 829 (1)	TAC analitico.	
Germania	5 767 (1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Estonia	5 267 (1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Finlandia	64 627 (1)		
Lettonia	32 965 (1)		
Lituania	3 875 (1)		
Polonia	15 723 (1)		
Svezia	70 056 (1)		
UE	250 109 (1)		
TAC	Non pertinente		

(1) Numero di individui.

Specie:	Salmone atlantico <i>Salmo salar</i>	Zona:	Sottodivisione 32 (acque UE) SAL/3D32.
Estonia	1 581 (1)	TAC analitico.	
Finlandia	13 838 (1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
UE	15 419 (1)		
TAC	Non pertinente		

(1) Numero di individui.

Specie:	Spratto <i>Sprattus sprattus</i>	Zona: Sottodivisioni 22-32 (acque UE) SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.
Danimarca	26 236	TAC analitico.
Germania	16 621	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Estonia	30 466	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Finlandia	13 734	
Lettonia	36 796	
Lituania	13 310	
Polonia	78 087	
Svezia	50 719	
UE	265 969	
TAC	Non pertinente	

ALLEGATO II

Limitazioni dello sforzo di pesca

1. Per le navi che battono le rispettive bandiere, gli Stati membri provvedono affinché la pesca con reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi analoghi aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con reti da posta fisse, reti da posta impiglianti e tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con palangari fissi, palangari, eccetto i palangari derivanti, lenze a mano e attrezzatura per la tecnica della “jigging” sia autorizzata per un numero massimo di:
 - a) 163 giorni di assenza dal porto nelle sottodivisioni 22, 23 e 24, ad eccezione del periodo dal 1° al 30 aprile, in cui si applica l’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1098/2007, e
 - b) 160 giorni di assenza dal porto nelle sottodivisioni 25, 26, 27 e 28, ad eccezione del periodo dal 1° luglio al 31 agosto, in cui si applica l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1098/2007.
2. Il numero massimo annuo di giorni di assenza dal porto durante i quali una nave può essere presente nelle due zone di cui al punto 1, lettere a) e b), pescando con gli attrezzi di cui al punto 1, non può superare il numero massimo di giorni assegnato per una delle due zone.